

## **Contribuzioni utenti. La recente sentenza TAR Lazio sull'Isee e le ipotesi del fondo di solidarietà della regione Marche**

La Sentenza 2458-2015, <http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4028>, depositata lo scorso 11 febbraio sul nuovo Isee, offre importanti spunti di riflessione in merito alla discussione riguardante la delibera con cui la regione Marche istituirà un fondo di solidarietà a compensazione dei maggiori oneri sociali (utenti e comuni) nei servizi sociosanitari (dgr 1011 e 1195/2013 e 1331/2014). Come è noto in una bozza regionale circolata nel dicembre scorso, <http://leamarche.blogspot.it/2015/01/fondo-solidarieta-accordo-regione-enti-7.html>, si prevedeva nei servizi semiresidenziali per disabili e persone con demenza una quota di compartecipazione a carico dell'utente pari al 30% della quota sociale per redditi con valori Isee da 0 a 6.517. Dunque con nessuna fascia di esenzione. Ipotesi peraltro rifiutata dai Comuni, rappresentati dall'ANCI, perché vedrebbero in alcune situazioni, una riduzione della quota assoggettata agli utenti rispetto alla situazione attuale. Situazione, nella quale, in ogni territorio si è in presenza di regolamentazioni differenziate. La gran parte delle quali prevedevano quote forfetarie o applicazioni dell'Isee con riferimento al nucleo familiare anche con alte quote di contribuzione per valori isee bassi.

Peraltro la bozza di proposta regionale confligge con quanto stabilito nella legge di riordino dei servizi sociali (32/2014), al quale all'art. 20 comma 2 stabilisce "**2. La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto al pagamento della tariffa massima. Il regolamento è adottato sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale.**

La Regione ha aperto un confronto formale con ANCI e segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Non sappiamo ad oggi quale sia il punto della trattativa. Non ha avviato confronti con le rappresentanze dei fruitori dei servizi. A seguito delle proteste, per il mancato confronto, successive alla visione dell'atto, si è svolto il 20 gennaio un incontro tra l'Assessore ai servizi sociali, Viventi, i dirigenti del servizio politiche sociali, Mannucci e Santarelli, il dirigente del Servizio Salute, Ciccarelli, con il Comitato Associazioni Tutela la Campagna Trasparenza e diritti. Le associazioni hanno ribadito, riguardo il diurno, la richiesta di una fascia (soglia) di esenzione. Posizione sostenuta anche dalla Consulta regionale disabili, <http://leamarche.blogspot.it/2015/01/le-richieste-della-consulta-regionale.html> e da diverse altre associazioni. La Regione, oltre alle pressioni dei Comuni, a sostegno della mancata previsione di una fascia di esenzione, motivava la richiesta di contribuzione con la fruizione della indennità di accompagnamento, nonostante la stessa sia conteggiata nel calcolo del valore Isee.

Vale la pena riportare la parte della citata Sentenza del TAR (2458/2015) Lazio, che nell'accogliere la richiesta dei ricorrenti specifica come i proventi delle prestazioni assistenziali e indennitarie sono volte a compensare lo svantaggio, anche economico, che grava sui disabili e le loro famiglie. Dunque, una conferma, come sostenuto dalle associazioni, che tali provvidenze sono funzionale alla compensazione dello svantaggio.

Se, dunque, ad oggi (si vedranno gli esiti della Sentenza) nella definizione del valore Isee tali proventi sono interamente conteggiati a maggior ragione dovrà valere il principio che per valori Isee molto bassi dovranno essere previste fasce di esenzione. Non prevederle, oltre a non rispettare quanto stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 32/2014, equivarrebbe a dichiarare che i congiunti che si prendono cura dei propri cari devono anche contribuire alle spese che i fruitori del servizio non sono in grado di sostenere. Ai Comuni chiediamo di riflettere su questi aspetti, alla Regione di evitare atteggiamenti, pilateschi. Per quanto ci riguarda cercheremo di esercitare il massimo della vigilanza.

## Dalla Sentenza

---

Premesso ciò, resta da esaminare il **sesto** motivo di ricorso, di cui il Collegio riconosce invece la fondatezza.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 d.l. cit. rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost., ad opinione del Collegio, comporta che la disposizione la quale prevede di "...adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale...valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero..." debba essere nel senso per cui la volontà del legislatore coincideva con la necessità di eliminare precedenti situazioni ove si rappresentavano privi di reddito soggetti in realtà dotati di risorse, anche cospicue, ma non sottoponibili a dichiarazione IRPEF.

A tale scopo possono essere richiamati i redditi prodotti e tassati all'estero (ed ecco il richiamo alla componente patrimoniale sita all'estero di cui all'art. 5 cit.), le pensioni estere non tassate in Italia, i lavoratori di stato estero (Città del Vaticano), i lavoratori frontalieri con franchigia esente IRPEF, il coniuge divorziato che percepisce assegno di mantenimento di figli.

Più che da un risparmio di spesa, tale impostazione normativa era orientata a rispettare un principio di uguaglianza e proporzionalità, ai fini del rispetto dell'art. 38 Cost., legato all'"emersione" di situazioni solo apparentemente equivalenti ad assenza di reddito effettivo.

Il d.p.c.m., quindi, per non incorrere nella violazione di legge e nella ancor più diretta violazione delle norme costituzionali sopra richiamate, avrebbe dovuto dare luogo a disposizione orientate in tale senso, approfondendo le situazioni in questione ed aprendo il ventaglio delle possibilità di sottoporre la componente di reddito ai fini ISEE a situazioni di effettiva "ricchezza".

Con la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. cit., invece, la Presidenza del Consiglio ha disposto che "Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti...f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);", vale a dire nel reddito complessivo IRPEF.

Ebbene, la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti "assistenziali, previdenziali e indennitari" comporta indubbiamente che nella definizione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 d.l. cit. sono stati considerati tutti i proventi che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie.

Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di

disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05.

Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire "reddito" in senso lato né possono essere comprensive della nozione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 d.l. cit., che proprio ai fini di revisione dell'**ISEE** e della tutela della "disabilità", è stato adottato.

Né può convenirsi con l'osservazione secondo cui tale estensione della nozione di "reddito disponibile" sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina.

Tale tesi non tiene conto dell'effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di "reddito" (impropriamente) allargato. Non è dimostrato, in sostanza, che le compensazioni di cui allo stesso art. 4 d.p.c.m. siano idonee a mitigare l'ampliamento della base di reddito disponibile introdotta né che le stesse possano essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche per situazioni di accertata "disabilità".

Alla luce di quanto detto, quindi, il d.p.c.m. impugnato si palesa illegittimo laddove prevede al richiamato art. 4, comma 2, lett. f), una nozione di "reddito disponibile" eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la "ratio" dell'art. 5 d.l. cit. L'Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e

indennitario e orientandosi anche nell'esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF.

---

16 febbraio 2015

---

**COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA:** *Aism Regionale, Alzheimer Marche, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche, Fondazione Paladini, Ass. Il Mosaico, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona, Aisla Ascoli Piceno, Fondazione Arca, Senigallia, Anteas Jesi, Comitato Vita indipendente Marche, Aniep Ancona*

---

Segreteria: c/o UILDM, Via Bufalini 3, 60023 Collemarino (An). [segreteriaatmarche@gmail.com](mailto:segreteriaatmarche@gmail.com)

---

**Campagna "Trasparenza e diritti".** Tribunale della salute, Ancona, Unione italiana lotta distrofia muscolare (Uildm), Ancona, Cooperativa Progetto Solidarietà, Senigallia (An), Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Ancona; Ass. nazionale genitori soggetti autistici (Angsa Marche), Ancona, Ass. Il Mosaico, Moie di Maiolati (An), Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (An), Fondazione Paladini, Ancona, Ass. Tutela salute mentale Vallesina, Jesi, Cooperativa Grafica & infoservice, Monte san Vito (An), Confcooperative Federsolidarietà (Marche), Cooperativa Casa Gioventù, Senigallia (An), Progetto Area, Ancona; Ass. La Rondine, Ancona, Rete diritti operatrici/tori sociali, Ancona; Centro H, Ancona, Anglat Marche. Cooperativa "Amore e Vita", Ancona.

**Segreteria:** [trasparenzaediritti@gmail.com](mailto:trasparenzaediritti@gmail.com) - 393-9046151 (ore ufficio) <http://leamarche.blogspot.it/>

---